Allianz Previdenza

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 4

Documento sul regime fiscale

Edizione 07/2026

Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano - n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo
IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Servizio Clienti

Opzione 4.1: per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento è aggiornato alla data del 31 luglio 2026

Premessa

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.
Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.
Il modello descritto si sintetizza con l'acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:

Modello ETT

contribuzione	Esenzione
accumulo	Tassazione
prestazione	Tassazione

Altro aspetto da affrontare preliminarmente è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali (succedutesi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare.
Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:
1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;
2° periodo fiscale che va dall'1.1.2001 al 31.12.2006;
3° periodo fiscale che va dall'1.1.2007.
I rispettivi montanti maturati nei periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come K1, K2 e K3.

A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito "*pro rata temporis*", ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione - sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) - la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore vigenti sui montanti ad esse corrispondenti.
Nei paragrafi seguenti entreremo nel dettaglio delle regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. Regime fiscale dei contributi

Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

1.1. regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2026

I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.300,00 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa nonché a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi eventualmente versati a fronte del rischio di premorienza, invalidità permanente e non autosufficienza, trattandosi di prestazioni collegate o accessorie a quelle previdenziali.

1.2. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1.1.2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuale di deducibilità (pari a 5.164,57 euro fino al periodo di imposta 2025 e a 5.300,00 euro dal 2026) nei limiti e con le seguenti modalità:

- A favore dei lavoratori con data di prima occupazione tra il 1° gennaio 2007 ed il 31/12/2020, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui (metà di 5.164,57 euro);
  In pratica, il lavoratore ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre - fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a 7.746,86 euro annui (5.164,57 euro + 2.582,29 euro);
- A favore dei lavoratori con data di prima occupazione tra il 1° gennaio 2021 ed il 31/12/2025, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari:
  - (Con riguardo agli anni che, nei primi 5 di contribuzione, ricadano entro il 2025), alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui (metà di 5.164,57 euro);
  - (Con riguardo agli anni che, nei primi 5 di contribuzione, ricadano nel 2026 o successivi), all'importo non superiore a 2.650 euro annui (metà di 5.300,00 euro);
    In pratica, il lavoratore ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre – fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a 7.746,86 euro annui (5.164,57 euro + 2.582,29 euro) per la quota parte di contribuzione che, effettuata nei primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, sia ricaduta entro il 2025, oppure di 7.950 euro (5.300,00 euro + 2.650,00 euro) per la quota parte di contribuzione del primo quinquennio effettuata dal 2026;
- A favore dei lavoratori con data di prima occupazione dal 1° gennaio 2026, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro per un importo pari 2.650,00 (metà di 5.300,00 euro). In pratica, il lavoratore ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre – fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a 7.950,00 euro annui (5.300,00 euro + 2.650,00 euro);

1.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00. Con specifico riferimento al reintegro delle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dal 1.1.2007, si rende applicabile il trattamento tributario dei contributi più sopra descritto; pertanto, tali somme concorrono, assieme ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti.

Sulle somme relative alle anticipazioni reintegrate eccedenti i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato; in tale ipotesi, inoltre, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Poiché, infatti, il reintegro ha come finalità quella di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione che, per sua intrinseca natura, è composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate pro quota alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione della anticipazione.

Il reintegro delle anticipazioni riferibili ai montanti maturati fino al 31.12.2006, se eccedenti il limite di euro 5.300,00, non danno diritto al credito di imposta più sopra descritto; pertanto, se di importo eccedente il limite di deducibilità, devono essere comunicati come contributi non dedotti, nei termini e con gli effetti descritti nel paragrafo che segue.

1.4. Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

2. Regime fiscale della posizione in fase di accumulo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Quanto sopra non si applica ai montanti costituti in dipendenza delle garanzie premorienza, invalidità permanente e non autosufficienza che, stante la finalità risarcitoria, sono escluse da qualunque tipo di tassazione.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Per comprendere a pieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

Il principio generale che informa l'architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell'erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.

Ne consegue che la quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all'ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato.

I medesimi criteri si applicano in via generale anche nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'Aderente abbia l'una qualifica piuttosto che l'altra.

Il Vecchio iscritto è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (ovvero prima del 15 novembre 1992);

Il Nuovo iscritto è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari non trovandosi nelle condizioni di cui sopra.

Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento che viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data

di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'Aderente, alla data di richiesta della prestazione, sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Le prestazioni erogate in dipendenza delle garanzie premorienza, invalidità permanente e non autosufficienza collegate o accessorie a quelle previdenziali sono escluse da qualunque tipo di tassazione, trattandosi di prestazioni aventi carattere risarcitorio.

3.1. Prestazioni pensionistiche in forma capitale

In generale, l'Aderente ha diritto a richiedere l'intera prestazione pensionistica in forma di capitale (100%) nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (il cui importo viene stabilito su base annuale).
In tutti gli altri casi, sarà possibile ottenere la prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.
Gli aderenti vecchi iscritti mantengono la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica maturata in capitale anche nell'ipotesi in cui i parametri sopra descritti non siano rispettati, sempreché non abbiano optato per l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 11 Decreto legislativo 05/12/2005 n. 252.

3.1.1. Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)
Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985)*.
Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)
Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).
Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)
Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). L'aliquota "interna media" si ottiene applicando gli scaglioni IRPEF di cui all'art. 11 Dpr 22/12/1986 n. 917, in vigore al momento della richiesta di prestazione, al c.d. "reddito di riferimento", ottenuto moltiplicando la prestazione imponibile del periodo per un coefficiente di ponderazione dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione.
Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati dichiarati al Fondo. Qualora la prestazione in capitale sia superiore a 2/3 del montante complessivamente maturato, l'aliquota "interna media" è applicata alla prestazione pensionistica del periodo, al

lordo dei rendimenti finanziari maturati ed al netto dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati dichiarati al Fondo.

3.1.3. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2007 (K3)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti e autonomi)

Per i vecchi Iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dal 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte al paragrafo precedente.

Per i vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata dall'1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.

Il nuovo regime non è applicabile nei confronti dei vecchi iscritti che abbiano richiesto l'erogazione dell'intera prestazione maturata sotto forma di capitale, qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70 (settanta) per cento del montante maturato dal 01/01/2007 risulti superiore alla metà dell'assegno sociale; in tale ultima ipotesi, la prestazione maturata dal 01/01/2007 è assoggettata al medesimo regime fiscale in vigore fino al 31/12/2006 (*K2*).

Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore all'1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.2. Prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia

3.2.1. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all'87,5% dell'importo erogato.

3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

È applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo.

E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.

Sulla parte di rendita vitalizia costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.2.3. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

E' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita vitalizia costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.2.4. Ulteriori tipologie di prestazioni

L'art. 1, comma 201, lettera *b*), n. 4) della l. 30/12/2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto i nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter* nell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005 che disciplinano il regime fiscale delle nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche in alternativa alla rendita vitalizia:

- Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili
  La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita a durata definita e mediante prelievi liberamente determinabili, è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-*bis*, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

3.3. Anticipazioni

3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).*

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:

- 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  1. acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;
  2. ulteriori esigenze dell'Aderente.

3.4. Riscatti

3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).*

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati su montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra la "volontarietà" o l'"involontarietà" degli stessi.

Riscatto c.d. "volontario" (es. licenziamento, dimissioni…)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo.

E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al fondo.

Riscatto c.d. "involontario" (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità…)

- Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2. concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;
- Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2. concernente le anticipazioni.

3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti), sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

3.5 R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

I commi 168 e 169 della legge di bilancio per il 2018 hanno introdotto in maniera strutturale nel D.lgs. 252/2005 l'istituto della RITA (introdotto dall'art. 1, commi 166-193, legge 21 dicembre 2016, n. 232 – c.d. "*legge di bilancio per il 2017*") che rappresenta la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

Le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte soggiacciono al trattamento previsto a partire dal 2007, ossia applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno superiore al quindicesimo di iscrizione, fino al raggiungimento della aliquota minima del 9%.

Il reddito imponibile è determinato imputando prioritariamente alla RITA gli importi della prestazione maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima quelli maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 e, successivamente, quelli maturati dall'1.1.2007 (criterio c.d. "FIFO"); per ognuno dei suddetti segmenti temporali, la base imponibile dovrà essere determinata applicando le rispettive regole di determinazione (in altri termini, una volta stabilita la base imponibile secondo le disposizioni di legge di volta in volta applicabili, la stessa sarà per intero soggetta esclusivamente all'imposta sostitutiva del 15%, con applicazione della riduzione indicata, ancorché i montanti maturati erogati a titolo di rendita siano frazionatamente riferibili a periodi anteriori all'1.1.2007).

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

5. Premio produttività (aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge bilancio 2026)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi da 182 a 189, l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016.), nella versione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 385, l. 30/12/2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e dall'art. 1, commi 8-9, l. 30/12/2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), per effetto della previsione di cui al nuovo comma 184-bis è stabilito che al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, debba riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati dall'imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10% (ridotta al 5% con riguardo ai periodi di imposta 2025 ed all'1% con riguardo ai periodi di imposta 2026 e 2027), anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale fissato dall'articolo 8 del citato D.lgs. n. 252/2005 in € 5.300,00; inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione. Al riguardo, considerando che il valore di riferimento per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (aliquota omnicomprensiva del 10% ridotta al 5% con riguardo ai periodi di imposta 2025 e all'1% con riguardo ai periodi di imposta 2026 e 2027) è attualmente pari a 3.000 euro (5.000 euro per i periodi di imposta 2026 e 2027), l'agevolazione massima usufruibile ammonta a 8.300,00 euro (10.300 euro per i periodi di imposta 2026 e 2027). La descritta agevolazione è, in ogni caso, riconosciuta a favore di lavoratori dipendenti che, nel periodo di imposta precedente a quello di percezione dei predetti premi di risultato, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.